



N. **64**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ART. 17 - BIS DEL D .LGS 546/1992 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ESAME DEI RECLAMI/PROPOSTE DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	SINDACO	P
Bozzini Ezio	VICE SINDACO	P
Bertolini Flavio	ASSESSORE	P
Tomada Claudio	ASSESSORE	P
Bianchini Giancarlo	ASSESSORE	A
Francesconi Michelangelo	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dell'Istruttoria COMMISSO SILVANA

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 02-03-2016

F.to COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA FINANZE TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Premesso che con il d. lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario. In particolare, l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del D.Lgs 546/1992 estendendo anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l'istituto del reclamo-**mediazione**. *“Il ricorso notificato dal 1° gennaio 2016, pertanto, produrrà gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di **promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione del quantum dovuto**. Il comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale **proposta di mediazione**, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile. Anche nel caso di non accoglimento del reclamo/mediazione è opportuno che l'ente emetta un provvedimento di diniego, succintamente motivato, debitamente sottoscritto e da comunicare a controparte anche a mezzo Pec. Qualora il ricorso non contenga una proposta di mediazione ovvero il comune, nel caso in cui la stessa venga formulata, ritenga di non accoglierla, l'ente è chiamato a formularla d'ufficio, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e tenuto anche conto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Se però dopo aver esaminato la questione alla luce di tutti i predetti parametri, l'ente rimane convinto della legittimità e fondatezza del proprio atto impositivo, ovvero ritiene non sussistere i presupposti per una propria proposta di mediazione, potrà emettere solo un provvedimento di non accoglimento del reclamo, senza obbligo di formulare alcuna proposta. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di sua notificazione, entro il quale deve essere conclusa la procedura in commento. Ciò significa che un eventuale provvedimento di rigetto del reclamo/mediazione emesso dall'ente prima di tale termine produrrà i suoi effetti solo con lo scadere dei 90 giorni. Da tale data decorre, quindi, il termine di 30 giorni previsto per il contribuente a pena di inammissibilità per costituirsi in giudizio, nonché il termine (ordinatorio) di*

*60 giorni per l'ente locale per la presentazione delle proprie controdeduzioni. **L'instaurarsi del contenzioso ha, inoltre, come conseguenza che le spese di giudizio sono per legge maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento**. Quanto al soggetto responsabile del reclamo/mediazione, tale funzione potrà essere svolta negli enti di piccole dimensioni dal funzionario responsabile del tributo, purché non sia colui che ha curato l'istruttoria dell'atto, ovvero da altro funzionario o anche dal segretario comunale. Per gli enti provvisti dell'ufficio contenzioso e/o dell'avvocatura ben potrà essere questa la «struttura diversa ed autonoma» che provvederà all'istruttoria degli atti reclamabili.” (Maria Suppa avvocato tributarista – articolo Data pubblicazione: 20 novembre 2015- Testata: Italia Oggi.)*

Visto l'art. 9 del **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156**, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali, al punto I del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il testo è il seguente:

“l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«**Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione)**. - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. **Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.**

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di

sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#). Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.»;

Tale articolo riscrive la normativa sulla mediazione.

“Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine (i 90 giorni innanzi visti). Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa

L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine innanzi visto (i 90 giorni), fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle
singole leggi
d'imposta

Le disposizioni sulla mediazione si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446 del 1997.” (Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale).

Visto il nuovo comma 4 del predetto art. 17-bis, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori (compresi quindi anche i Comuni) tale accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura

organizzativa.

Atteso che il Comune di Codroipo non ha alcun obbligo di creare un'unità «diversa ed autonoma» da quella che normalmente emette gli accertamenti, anche se sicuramente deve valutare come fronteggiare la grande mole di attività che deriverà da questa modifica normativa. Soprattutto i Comuni, infatti, emettono atti di valore inferiore a 20.000 euro, come ad esempio gli accertamenti Ici, Imu, Tasi e Tari.

Considerato che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte dell'Area Finanze Tributi Programmazione e Bilancio e che:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;

- non è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 20.000 euro) renderebbe tale affidamento diseconomico nonché un inutile aggravio di spesa per le finanze comunali;

- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

viene individuato quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione lo stesso Ufficio Tributi facente parte dell'Area Finanze Tributi Programmazione e Bilancio.

Considerato che all'interno dell'Ufficio di cui sopra si ritiene opportuno individuare il funzionario, **RESPONSABILE DEL TRIBUTO** oggetto dell'istanza di mediazione, quale responsabile dell'esame dei reclami/ proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie.

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, l'Ufficio Tributi facente parte dell'Area Finanze Tributi Programmazione e Bilancio.

2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, **la figura del RESPONSABILE DEL TRIBUTO** oggetto dell'istanza di mediazione, quale responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marchetti Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione **viene pubblicata** all'Albo on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 03-03-16 al 18-03-16.

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. 5609.

Codroipo, li 03-03-16

L'IMPIEGATA RESPONSABILE
F.to FERRACIN NADIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li 03-03-16

L'IMPIEGATA RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000